

## N. R. C.P 2020/16

#### TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

### SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Verona, composto da: Pier Paolo Lanni Presidente relatore Luigi Pagliuca Giudice Cristiana Bottazzi Giudice rel

nel procedimento di omologa del concordato preventivo relativo

, con sede legale in

, Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale

rappresentata e difesa

con le opposizioni di

**Agenzia delle Entrate**, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

e

, rappresentata e difesa dall'

ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO**

Con ricorso ex art. 161, c. 6, L.F. depositato il 12 ottobre 2020 la

ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione del piano e della relativa proposta.

Nel termine concesso con decreto del 22.10.20 e poi prorogato fino al 19.02.2021, la società ricorrente ha depositato la proposta, con il piano e la documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, L.F, con contestuale presentazione al competente ufficio dell'Amministrazione





finanziaria e all'Agente della Riscossione di una proposta di transazione fiscale di cui all'art. 182*ter* L.F.

All'esito di alcuni provvedimenti interlocutori, seguiti dal deposito di note della società il 25.03.2021 ed il 15.04.2021, e della fissazione di un'udienza *ex* art. 162 LF, seguita dal deposito di un'ulteriore memoria integrativa il 20.5.21, con decreto del 28.06.21, è stata dichiarata l'ammissione del concordato.

Dopo questo provvedimento ed in conseguenza delle previsioni dalla proposta, come modificata, è stato esperito un procedimento competitivo per l'individuazione di un soggetto disponibile a sottoscrivere un contratto di affitto dell'azienda della società ricorrente a condizioni migliorative rispetto a quello stipulato con la , prima della presentazione di concordato.

Il commissario giudiziale ha depositato la relazione *ex* art. 172 LF il 4.1.22 e un'integrazione il 26.1.22.

L'adunanza dei creditori si è tenuta il 18.2.22 e, all'esito delle votazioni (con i risultati comunicati dal Commissario giudiziale con nota del 14.3.22), è stata fissata l'udienza per l'omologa della proposta di concordato per il giorno 22.4.22.

Nel procedimento di omologa con memoria depositata il 12.4.22 si è costituta la società ricorrente e ha insistito per l'accoglimento della domanda di omologa della domanda di concordato; con memoria depositata l'11.4.22 si è costituito il Co e resso parere favorevole all'omologia del concordato; con memorie depositate il 4.4.22 e il 13.4.22 si sono costituiti due creditori, rispettivamente l'Agenzia delle Entrate e la , i quali hanno proposto opposizione.

Orbene, la proposta di concordato, come modificata all'esito dei rilievi del Tribunale, prevede in sintesi: 1) la continuità aziendale indiretta tramite la prosecuzione fino al 31.12.2025 del rapporto di affitto (con la ), già in essere al momento della presentazione della domanda di concordato, come consolidatosi all'esito del procedimento *ex* art. 163 *bis* LF (esperito dopo l'ammissione); 2) la destinazione ai creditori dell'intero attivo ricavabile dall'incasso dei canoni di affitto fino alla scadenza del rapporto, per un importo complessivo di € 112.500; 3) la destinazione ai creditori di un'ulteriore somma di € 236.461, messa a disposizione dai soci a titolo di finanza esterna condizionata all'omologa e da versarsi in più rate fino al 31.12.25; 4) la garanzia del pagamento dei canoni e della finanza esterna tramite vincolo di destinazione *ex* art. 2645 *ter* 





cc (anch'esso condizionato all'omologa) su beni di fino all'ammontare di € 348.961; 5) la revoca dello stato di liquidazione al momento dell'omologa; 6) il pagamento integrale e rateale delle spese di procedura e degli advisors; 7) il pagamento integrale dei crediti assistiti dal privilegio di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 2751bis c.c. (compresi gli interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data del deposito della "domanda in bianco" e la data di effettivo pagamento) nel termine di un anno dall'omologa del concordato; 8) il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio di cui agli artt. 2753 c.c. - 2778 n. 1 c.c. e artt. 2754 c.c. - 2778 n. 8 c.c. (compresi gli interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data del deposito della "domanda in bianco" e la data di effettivo pagamento), in forma rateale negli esercizi 2023, 2024 e 2025; 9) il pagamento parziale dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. nei limiti della capienza rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 160, 2 co, L.F. nella percentuale del 1,10%, in forma rateale negli esercizi 2023, 2024 e 2025; 10) la previsione di tre classi di creditori ammessi al voto: la prima costituita dai creditori interessati dalla proposta di transazione ai sensi dell'art. 182 ter LF (sia per la parte falcidiata sia per il sacrificio economico corrispondente al ritardo nel pagamento), la seconda costituita dai creditori chirografari bancari e la terza costituita dagli altri creditori chirografari; 11) il pagamento dei creditori delle tre classi nella misura del 1,00 % e in forma rateale entro il 31.12.25.

La proposta è accompagnata dalle relazioni del dott. che rispondono ai contenuti previsti dagli artt. 161 comma 3, 160 comma 2, 186 *bis* comma 2 lett. b, 182 ter LF.

La relazione *ex* art. 172 LF del commissario ha confermato il regolare svolgimento della procedura, l'adempimento degli obblighi informativi, la fattibilità del piano e la sicura convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ai fini previsti dagli artt. 160 comma 2, 186 *bis* comma 2 lett. b, 182 *ter* LF.

Le considerazioni del commissario devono ritenersi condivisibili e possono essere richiamate *per relationem*. In particolare, deve essere sottolineata: -) la forte garanzia di realizzazione dell'attivo (costituito dai canoni di affitto dell'azienda e dalla finanza esterna) tramite il vincolo di destinazione su beni immobili di terzi, con patrimonio capiente; -) l'aleatorietà dell'attivo realizzabile da una procedura liquidatoria, anche in ipotesi di cessione dell'azienda e di utile esperimento di azioni risarcitorie nei confronti dell'organo amministrativa; -) l'insufficienza alo stato della garanzia patrimoniale generica



ILCASO.it

caratterizzante gli amministratori; -) l'astratta idoneità dell'attivo potenziale realizzabile in sede liquidatoria a consentire il soddisfacimento integrale dei soli crediti privilegiati *ex* art. 2751*bis* c.c. e 2753 c.c. - 2778 n. 1 c.c..

A ciò va aggiunto il rilievo della rispondenza delle classi dei creditori ai criteri previsti dall'art. 182 ter LF (con la considerazione anche del sacrificio economico derivante dalla dilazione del pagamento), l'assenza di rilievi sulla formazione delle ulteriori classi e la possibilità di prevedere il pagamento dei creditori chirografari, pur in difetto di soddisfazione integrale di tutti i creditori privilegiati, in forza dell'attivo derivante dalla finanza esterna.

L'esito delle votazioni (positivo per € 233.531,44 su € 1.485.624) ha consentito di raggiungere la maggioranza nella seconda e nella terza delle classi previste dal concordato.

La ricorrente, quindi, sul presupposto del voto negativo del creditore erariale, ha chiesto di procedere all'omologa forzosa del concordato ai sensi dell'art. 180 comma 4 LF.

A questo fine occorre però esaminare le opposizioni ai sensi dell'art. 180 LF.

Riguardo alla prima, proveniente dalla e basata sulla deduzione della possibile rilevanza di una supersocietà tra la ricorrente e l'affittuaria dell'azienda e dell'attivo ricavabile tramite azioni risarcitorie, va affermata innanzi tutto l'infondatezza dell'eccezione di tardività formulata dalla ricorrente, posto che il termine previsto dall'art. 180 LF non è perentorio.

Nel merito, però, l'opposizione non può essere accolta, poiché: -) la deduzione della configurabilità di una supersocietà tra la ricorrente e l'affittuaria dell'azienda è formulata in modo del tutto generico, anche riguardo al profilo della rilevanza sotto il profilo dell'attivo realizzabile; -) in ogni caso il profilo dell'attivo realizzabile tramite azioni risarcitorie in caso di procedura liquidatoria è stato ampiamente considerato, anche dal commissario, come già evidenziato.

La seconda opposizione, proveniente dalla Agenzia delle Entrate si basa su tre motivi: 1) mancanza di causa per irrisorietà delle percentuali, 2) inidoneità del piano ai fini del superamento della crisi; 3) mancanza di patrimonio netto positivo al momento dell'omologa.

Il primo motivo di opposizione è infondato, posto che si condivide l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui "non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l'aspetto pratico-economico della proposta di





concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza" (Cass. n. 3863/19).

Anche il secondo motivo deve ritenersi infondato, a fronte delle considerazioni del commissario sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, già richiamate *per relationem* in termini adesivi, evidenziando che: -) il pagamento dei canoni nel periodo di continuità indiretta è garantito dal vincolo di destinazione richiamato; -) la retrocessione dell'azienda al termine dell'affitto avverrebbe in un momento di potenziale riequilibro economico-finanziario della società in forza del c.d. "stralcio concordatario".

Il terzo motivo di opposizione deve invece ritenersi fondato.

Al riguardo va premesso che il piano di continuità prospettato dalla ricorrente, come rilevato nei provvedimenti interlocutori precedenti l'ammissione, è incompatibile con lo stato di liquidazione in cui si trova. La società, infatti, propone la prosecuzione dell'attività, sia pure inizialmente in forma indiretta, e non la liquidazione del suo patrimonio, con la conseguenza che una protrazione dello stato di liquidazione dopo l'omologa, a fronte del venir meno della sospensione dell'operatività degli artt. 2446,2447, 2482 bis e 2482 ter c.c., come previsto dall'art. 182 sexies LF, si tradurrebbe in un aggiramento della normativa sulla capitalizzazione necessaria per operare sul mercato. Proprio per questo motivo la ricorrente, nel modificare la proposta di concordato, con la memoria depositata il 25.3.21, si è impegnata a revocare lo stato di liquidazione al momento dell'omologa. Ciò implica che, ai fini della fattibilità giuridica del concordato, è necessario che la società, al momento dell'omologa, abbia un patrimonio netto positivo, tale consentirle la ricostituzione del capitale nella misura minima prevista dalla legge.

Con la memoria depositata il 25.3.21 la ricorrente ha affermato la sussistenza di tale condizione, evidenziando la possibilità di neutralizzare le perdite verificatesi nell'esercizio del 2020, pari ad € 223.801, in base all'art. 6 D.L. n. 23/20, come modificato dall'art. 1, comma 266, L. n. 178/20, posticipandone gli effetti fino al 31.12.2025.





Nella relazione *ex* art. 172 L.F. il commissario ha però evidenziato che: -) la nota integrativa del bilancio del 2020 non indica in apposito prospetto l'origine delle perdite, come prescritto dall'ultimo comma del citato art. 6; -) in ogni caso, la perdita effettiva maturata nel 2020 è pari ad € 109.962, mentre l'ulteriore perdita di € 114.313 è maturata nel 2019; -) nel caso di esclusione della possibilità di estendere l'applicazione del citato art. 6 alla perdita del 2019, riportata nel 2020, il patrimonio netto della società sarebbe sicuramente negativo al momento dell'omologa e quindi non sarebbe possibile la revoca dello stato di liquidazione.

Pertanto, diviene determinante, ai fini dell'omologa del concordato, accertare la portata applicativa della disposizione in questione.

Al riguardo va osservato che: -) la formulazione originaria della norma prevendeva la sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale sociale per le "fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi" entro il 31.12.2020; -) come chiarito dalla Relazione Illustrativa relativa al D.L. n. 23/20, lo scopo della norma era quello di "evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa – palesemente abnorme – tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile"; -) pur essendo chiara la volontà riferire l'applicazione della norma alle perdite verificatesi nel 2020 a causa della pandemia, la formulazione della norma aveva ingenerato il dubbio che potesse essere estesa alle perdite verificatesi negli esercizi precedenti, ma rilevate nel 2020; -) la formulazione della norma è stata quindi modificata con l'art. 1, comma 266, L. n. 178/20, con la previsione espressa della sua riferibilità alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12.20"; -) come rilevato condivisibilmente dalla dottrina, la nuova formulazione della norma rende evidente che essa si riferisca solo alle perdite originate da vicende gestorie di pertinenza dell'esercizio del 2020, coerentemente con la ratio originaria dell'intervento legislativo (in questo senso può essere richiamata, oltre che la giurisprudenza di merito invocata dall'opponente, la Circolare n. 26890 del 21.1.21 del Ministero dello Sviluppo Economico).

Ne consegue che, sulla scorta dei rilievi del commissario sulla perdita riferibile all'anno 2019, non sussistono i presupposti per provvedere a quella revoca dello stato di





liquidazione, che, come evidenziato, è presupposto giuridico indefettibile del concordato proposto.

La domanda di omologa del concordato deve essere quindi rigettata.

La novità delle questioni interpretative esaminate il riferimento all'art. 6 D.L. 23/20 giustifica la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra gli opponenti e la società debitrice

# P.Q.M.

- 1) accoglie l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate e quindi rigetta la domanda di omologa del concordato;
- 2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e gli opponenti.

Verona, 2.8.23

Il Presidente estensore

